

La responsabilità civile dei giornalisti.

Autore: Nespral Lazzaro Bernardo

In: Diritto civile e commerciale

Sappiamo che la responsabilità, dal punto di vista giuridico, può essere penale, civile e amministrativa. La civile, a sua volta, può essere contrattuale o extracontrattuale (pure chiamata achiliana). La prima riconosce come causa un contratto e il suo inadempimento, e la seconda un atto illecito: delitto o quasi delitto. Ne hanno pure un'altra differenza, il termine della prescrizione; nella contrattuale debbono decorrere dieci anni, nella extracontrattuale, soltanto due anni. Ma sempre, perché si possa parlare di responsabilità civile ci vuole la presenza di un danno; e proprio la responsabilità civile ha un significato preciso: dovere di riparare. Cioè, riparare il danno cagionato.

Tuttavia, perché ci sia responsabilità, abbiamo bisogno di quattro condizioni: antigiuridicità, fattori di attribuzione (oggettivi e soggettivi), danno e rapporto di causalità.

a)????? Antigiuridicità: ?l contrario a quello che si deve fare. Nel giornalismo, un'informazione falsa o erronea, o che cagioni un danno all'onore, all'intimità, alla vita privata, alla propria immagine o ai sentimenti religiosi.

b)????? Fattori di attribuzione: Possono essere oggettivi e soggettivi. Dentro di questi ultimi ci sono chi affermano che deve avere dolo o colpa, ed alcuni che vogliono che venga applicata la chiamata dottrina della "reale malizia" (dall'inglese "actual malice").

Gli autori che vedono una responsabilità oggettiva "senza dolo e senza colpa" affermano che l'attività dei giornalisti è di rischio, e quindi, per essere liberi di responsabilità il giornalista deve provare che c'è stata colpa o dolo della vittima. Io non sono d'accordo con questa posizione perché ? gioco il diritto di informare e di ricevere informazione.

Chi vedono una responsabilità soggettiva, pensano al dolo o alla colpa. Nel 1986 la Corte Suprema

di Giustizia disse: «nella sfera propria degli atti illeciti la responsabilità derivata dalla diffusione di notizie inesatte soltanto può avere fondamento nella colpevolezza». È il più accettato dalla dottrina e la giurisprudenza civile.

Un altro fattore di attribuzione sarebbe quello che alcuni autori prendono dalla giurisprudenza americana e che si chiama della reale malizia («actual malice»). Si dice che c'è reale malizia quando il giornalista sa che l'informazione è falsa e nonostante la diffonde, o quando è molto imprudente o negligente nella ricerca della verità o controllo delle fonti. E quindi, chi è vittima di una informazione falsa deve provare che il giornalista sapeva che essa era falsa o che fu negligente nel controllo delle fonti. Questa dottrina ha le sue radici negli Stati Uniti, nel caso «New York Times c/Sullivan» e in Argentina è accettata nel diritto penale.

c) «Danno»: è la lesione di un diritto altrui. Può essere patrimoniale o morale. Sarà bisogno vedere se un'informazione falsa causa un danno. Perché senza danno non c'è responsabilità civile, non c'è niente da riparare. Differente è il caso delle informazioni che riguardano la vita privata, l'intimità, i sentimenti religiosi, la propria immagine, l'onore o l'infanzia.

d) «Rapporto di causalità»: Il danno deve essere l'effetto dell'atto antigiuridico. Deve avere un nesso tra l'atto e il danno. Se non è così, o c'è stata colpa della vittima, non esiste responsabilità; dal valore supremo della libertà di stampa e il ruolo che essa compie in uno stato democratico.

??????

I limiti della libertà: Parlare di limite fa pensare ad una mancanza di libertà, ma non è così. È un'esigenza della vita in società. L'armonica convivenza ha bisogno di limiti. Le nostre libertà ed i nostri diritti finiscono dove cominciano le libertà ed i diritti altrui. È per questa ragione che tutti i diritti e libertà riconosciuti dalla Costituzione e dai trattati internazionali con gerarchia costituzionale non sono assoluti ma relativi. I limiti sono fissati dalla legge o da un criterio o principio di ragionevolezza.

La libertà di stampa è concepita, odiernamente, come l'esercizio della libertà di espressione di maniera pubblica e attraverso qualche mezzo tecnico di comunicazione sociale e conduce alla crescita materiale e spirituale dell'uomo.

Ci sono degli autori che pensano che la migliore legge di stampa è quella che non esiste. Perché considerano che una legge può limitare la libertà?. Io non sono d'accordo con questo, perché tutti i diritti hanno un certo limite, e l'esistenza di una legge permetterebbe ai giornalisti sapere cosa possono dire e cosa non possono; permetterebbe conoscere i limiti di legalità?. Quando non esiste una legge, un giudice può applicare la dottrina oggettiva, un altro la soggettiva ed un terzo quella della reale malizia.

I diritti personalissimi: Costituiscono, per così dire, i limiti della libertà di stampa. Ma non un limite assoluto. Ci sono delle eccezioni, dalla persona (privato o funzionario pubblico) o dalle circostanze.

Il rapporto tra libertà di stampa ed i diritti personalissimi, che farebbero di limiti, parte da una dimensione soggettiva chiara: la protezione dell'individuo di fronte al potere dello stato e dei suoi concittadini. Ma come dice Carreras Serra, dall'Università di Barcellona (Spagna) «la libertà di stampa ha pure una dimensione oggettiva: ne è la garanzia dell'opinione pubblica libera e del pluralismo politico e sociale, condizione essenziale di tutto regime democratico. Certamente aggiunge- non si tratta di due dimensioni, ma di due facce della stessa moneta?».

Nel confronto tra la libertà di stampa ed i diritti personalissimi, dobbiamo tenere in conto che la prima

avrebbe una certa prevalenza sugli altri, perché si tratta di una libertà individuale e di una garanzia costituzionale che fa alla essenza di un governo democratico, specie se si tratta di notizie di interesse generale che contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica.

La verità e la non bugia- e l'interesse pubblico generale sono condizioni indiscutibili per rendere prevalenza alla libertà di stampa sui diritti personalissimi. Per determinare o qualificare l'interesse pubblico dobbiamo tenere in conto l'importanza del fatto, il luogo e la persona.

Fra i diritti personalissimi dobbiamo tenere in conto i seguenti: l'onore: il concetto della persona in tutte le sue manifestazioni; sia il valore che uno ha di se stesso (soggettivo) o la reputazione sociale (oggettivo); la vita privata o intimità: la parte riservata di ogni persona, lo svolgimento di una persona dentro un certo settore, e sempre che non sia lesiva alla morale pubblica; l'immagine o propria immagine: si tratta della pubblicazione di fotografie senza autorizzazione, a volte compresa dentro l'intimità, come sarebbe una foto presa illegittimamente dentro di un settore privato; i sentimenti religiosi: le fedi, le credenze sono valori, punti di sostegno delle nostre condotte e quindi il diritto deve proteggerli dello stesso modo perché non significhi una discriminazione. Dentro della protezione contro la libertà di stampa abbiamo l'infanzia, non tanto come diritto personalissimo, ma come quelli che dalla loro età non hanno capacità di scegliere quello che è buono o malo (etimologicamente "infante" è quello che non parla, o non può parlare).

Tutte le persone hanno diritto alla protezione della legge, nonostante nella pratica dei nostri tribunali si faccia una differenza fra in funzionari pubblici ed i privati, conferendo una maggior protezione a questi ultimi. Montanelli, giornalista italiano disse: "Se io vengo a sapere che un funzionario pecula o malversa, ho il dovere di denunciarlo con nome, cognome e dettagli; ma non ho quello di frigare nelle sue lenzuola per rivelare come fa l'amore con la moglie, con l'amante, o con tutt'e due" (Il Giornale, 1974). Sebbene la censura previa è vietata dalla Costituzione, non succede lo stesso con le responsabilità posteriori. Cioè, il giornalista ha la libertà di stampa e può violare i diritti personalissimi e la protezione dell'infanzia, ma dovrà riparare il danno cagionato, se non aveva una causa di giustificazione (verità e interesse pubblico generale).

?

?

?

?

?

<https://www.diritto.it/la-responsabilita-civile-dei-giornalisti/>